Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
UFFICIO III

Prot. n. 4606/C2 Ancona, 5 maggio 2005

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche della regione LORO SEDI
e, p.c. : Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi di:
- **ANCONA**
- **ASCOLI PICENO**
- **MACERATA**
- **PESARO URBINO**

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato di ANCONA
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di ANCONA
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato di ASCOLI PICENO
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di ASCOLI
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato di MACERATA
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di MACERATA
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato di PESARO URBINO
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di PESARO
Alle OO.SS. del comparto scuola LORO SEDI

OGGETTO: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola sottoscritto in data 24 luglio 2003. Sequenza contrattuale art. 142. Accordo definitivo in sede A.R.A.N. in data 2.2.2005.

Con nota prot. n. 2012/C2 del 14.2.2005, di eguale oggetto, questo Ufficio ha portato a conoscenza delle SS.LL. l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo indicato in oggetto e delle principali modifiche apportate al testo originario dell'art. 142 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 24 luglio 2003.

In particolare è stata evidenziata la soppressione dell'originario punto 10, lettera f), comma 1, che faceva sopravvivere i commi 16 e 17 dell'art. 25 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 4.8.1995 e che, conseguentemente, imponeva il conferimento delle nomine ai soli fini giuridici al personale impossibilitato ad assumere servizio (le lavoratrici madri in congedo per maternità).

Al riguardo sono intervenuti nella fattispecie:

- l'A.R.A.N. che ha fornito chiarimenti sulla vicenda, precisando che "*... se è pur vero che in linea rigidamente formale una sequenza contrattuale, diversamente da una interpretazione autentica, ha efficacia dalla data della firma e non dalla decorrenza del CCNL di riferimento, nel particolarissimo caso di specie ... ritiene che eccezionalmente l'efficacia stessa dell'Accordo si possa far risalire a quella del CCNL ...*" (si allega la nota ministeriale prot. n. 1370 del 15 aprile 2005 con cui il M.I.U.R. trasmette le precisazioni dell'A.R.A.N.);

- la Ragioneria Provinciale dello Stato di Ancona (con l'unita nota prot. n. 36/a del 4 aprile 2005) ha precisato che la "*... nuova normativa ... decorre dal 24.7.2003 ...*" e che si rende necessario "*... che le istituzioni scolastiche che dal 1° settembre di ciascun anno scolastico, a partire dal 2003 hanno conferito gli incarichi a personale impossibilitato ad assumere servizio in relazione alle norme sulla maternità, sottopongano al controllo ...*" del medesimo Ufficio, ulteriori decreti individuali che tengano conto delle intervenute modifiche all'art. 142 del C.C.N.L. del comparto

via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it - URL http://www.marche.istruzione.it

scuola sottoscritto in data 24 luglio 2003.

Si segnala pertanto alle SS.LL. l'opportunità di adottare in propria competenza – ed eventualmente d'intesa con il Centro Servizi Amministrativi del rispettivo ambito territoriale – provvedimenti individuali nei confronti del personale scolastico che a partire dall'1.9.2003 abbia sottoscritto un contratto di lavoro individuale e che era impossibilitato ad assumere servizio perchè in congedo per maternità.

Pare utile precisare, al riguardo, che i provvedimenti di cui sopra (che dovranno essere inviati alle locali Ragionerie Provinciali dello Stato per il visto di competenza) saranno redatti specificando quanto segue:

1. che il provvedimento viene adottato ai sensi e per gli effetti:
- dell'Accordo definitivo in sede ARAN in data 2.2.2005;
- delle precisazioni fornite dal M.I.U.R. con la citata nota prot. n. 1370 del 15.4.2005;
- delle indicazioni contenute nella nota prot. n. 36/a del 4.4.2005, della Ragioneria Provinciale dello Stato di Ancona;

2. che il provvedimento viene redatto ad integrazione e rettifica del precedente con cui non era stato riconosciuto alle lavoratrici madri il diritto a percepire il 100% della retribuzione;

3. che la decorrenza economica del contratto a tempo determinato è il 1° settembre (o data successiva se supplente temporaneo) a rettifica del precedente contratto;

4. che dal 1° settembre (o data successiva se supplente temporaneo) e fino al termine del periodo di congedo per maternità, il personale ha diritto al 100% della retribuzione;

5. che sono fatti salvi gli effetti di eventuali altri provvedimenti, riferiti a periodi non coperti da nomina, per i quali al personale deve essere corrisposta l'indennità di maternità fuori nomina (80% della retribuzione fissa mensile).

E' di tutta evidenza che la standardizzazione del procedimento sopra descritto favorirà la speditezza dell'apposizione del visto di competenza da parte delle Ragionerie Provinciali e del conseguimento del beneficio da parte del personale interessato.

Si resta in attesa di ricevere assicurazioni da parte delle SS.LL.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Michele De Gregorio

**********^

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

1. Nota prot. n. 1370 del 15 aprile 2005. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
2. Nota prot. n. 36/a del 4. aprile 2005. Ragioneria Provinciale dello Stato di Ancona.

via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it - *URL* http://www.marche.istruzione.it

via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it - *URL* http://www.marche.istruzione.it